

ALLEGATO "D" AL N. 76.256/16.249 DI REPERTORIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Biella Città Creativa"

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

E' costituita a' sensi degli artt. 14 e seguenti C.C. e degli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione "Biella Città Creativa E.T.S.", con sede a Biella, Via Battistero 4. L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Associazione si propone la realizzazione degli obiettivi previsti nel documento di candidatura della Città di Biella a "Città Creativa UNESCO 2019" e dalle sue successive implementazioni e di sostenere e coordinare le relative azioni.

L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca collaborazione tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro obiettivi di utilità sociale attraverso lo sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, della città e dei suoi dintorni attraverso:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche di interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale,

il tutto per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1 in sinergia con i programmi del Comune di Biella, nel rispetto dei principi a cui è ispirata UNESCO.

A tale scopo l'Associazione:

- promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra i soci fondatori, gli enti territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di agevolare l'armonizzazione delle politiche di valorizzazione del territorio nell'ambito delle tematiche della rete "Città Creative UNESCO";
- promuove e realizza, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti, azioni comuni per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1;
- istituisce appositi tavoli tematici con gli enti pubblici e privati e con esperti;
- promuove rapporti di collaborazione e cooperazione con altre analoghe associazioni, fondazioni ed enti rivolti alla tutela e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio;
- predispone periodici dossier informativi sullo stato di attuazione delle azioni;
- trasmette e diffonde le conoscenze della rete "Città Creative UNESCO", anche promuovendo iniziative di educazione

in collaborazione con le scuole;

- organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o avvalendosi di soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio.

L'Associazione può inoltre compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili ed immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può assumere personale dipendente, avvalersi di collaboratori esterni o sviluppare sinergie con le strutture organizzative dei soci.

Le spese di cui l'Associazione si farà carico con le modalità volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo, anche mediante l'adozione di apposito regolamento integrativo del presente Statuto saranno esclusivamente quelle relative alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece sui singoli soggetti giuridici gli interventi per l'esecuzione delle azioni previste nel documento di candidatura a Città Creativa UNESCO che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

E' consentito lo svolgimento eventuale di attività diverse purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Per le citate finalità l'associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero senza limitazioni territoriali e non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

Art. 3 - Soci

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono nei principi ispiratori di UNESCO e negli scopi elencati all'art. 2 e che sono in grado di contribuire al loro conseguimento.

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci aderenti.

Sono soci fondatori il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Fondazione Pistoletto - O.N.L.U.S.. Possono essere soci sostenitori soggetti pubblici quanto privati anche diversi dalle persone fisiche.

I soci sostenitori, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e

finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale viene regolarmente versato il contributo ovvero eseguita la prestazione.

I soci aderenti sono soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, che per competenza, esperienza o professionalità possono fornire supporto tecnico o scientifico all'Associazione. La qualifica di socio aderente dura per tutto il periodo per il quale viene regolarmente versato il contributo ovvero eseguita la prestazione.

L'ammissione di ulteriori nuovi soci sostenitori o aderenti è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego motivato non sussiste il diritto di richiedere il parere dell'Assemblea o di altro organo come consentito dal 3° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Diritti e Obblighi dei soci

Fatto salvo quanto diversamente previsto in specifiche disposizioni del presente statuto, i soci hanno tutti i medesimi diritti, a prescindere dalla specifica categoria a cui appartengano.

I soci fondatori, sono tenuti a versare:

- la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione secondo quanto indicato nell'atto costitutivo;
- la quota annuale di associazione stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori e i soci aderenti sono tenuti a versare la quota annuale di associazione stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, anche mediante il conferimento di beni o servizi di valore equivalente, così come stabilito all'atto dell'ammissione all'Associazione.

Ciascun socio ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione. I diritti sociali, ivi inclusi i diritti di voto in assemblea, in deroga al disposto del 1° comma dell'art. 24 D. Lgs. 117/2017, sono esercitabili immediatamente a seguito dell'ammissione. In particolare, unicamente i soci che siano in regola con il versamento delle quote annuali, ovvero se del caso regolarmente adempienti alle obbligazioni assunte all'atto dell'adesione all'Associazione, hanno diritto di voto in assemblea e di essere informati riguardo all'attività dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o incorra in condanne penali definitive;
- il socio non versi la quota sociale entro il termine

fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione;

c) per morte o scioglimento del socio diverso da persona fisica;

d) per scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 - Recesso dei soci e loro esclusione

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

Il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né a rimborsi o dazione di somme comunque titolate.

Il socio receduto successivamente all'approvazione del bilancio preventivo sarà comunque tenuto al versamento della quota associativa per l'esercizio in corso.

Possono essere esclusi con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo:

1) i soci che non ottemperino alle previsioni statutarie, come eventualmente integrate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9, ovvero alle deliberazioni assembleari e/o consiliari;

2) i soci che versino in una delle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

3) i soci che non siano in regola col pagamento delle quote associative ovvero con l'adempimento alle obbligazioni assunte all'atto dell'adesione e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;

4) i soci che perdano uno o più dei requisiti in base ai quali era stata accettata la domanda di loro adesione all'Associazione;

5) i soci che versino in altre condizioni che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo determinino una grave incompatibilità, anche solo di immagine, con gli scopi, lo spirito e le finalità dell'Associazione e coi principi ai quali essa si ispira.

Il provvedimento di esclusione sarà comunicato per iscritto al socio escluso a mezzo di raccomandata AR o pec e sarà immediatamente efficace.

Il socio escluso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né a rimborsi o dazione di somme comunque titolate.

Il socio escluso successivamente all'approvazione del bilancio preventivo sarà comunque tenuto al versamento della quota associativa per l'esercizio in corso.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di Controllo

Art. 8 - Assemblea dei Soci

Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:

- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore dei Conti;
- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati o dei componenti l'Organo Amministrativo.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, comunque in Italia, mediante invio agli associati di lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax, PEC, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà sempre necessario tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea. Si applicano in quanto compatibili i commi 4 e 5 dell'art. 2372 C.C..

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi;

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri.

Il Presidente è il Sindaco del Comune di Biella o soggetto dallo stesso nominato; un componente, con le funzioni di Vice Presidente, è nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, uno è nominato da Fondazione Pistoletto - O.N.L.U.S., i restanti sono nominati dall'Assemblea tra i soci persone fisiche ovvero tra i soggetti indicati dagli enti associati.

Nel Consiglio Direttivo entrambi i generi devono essere rappresentati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo, e laddove nominati decadono dall'ufficio, soggetti che abbiano riportato la condanna definitiva per reati contro la Pubblica

Amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio, ovvero che

abbiano concluso con l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti i relativi procedimenti penali, ovvero ancora che versino in una delle fattispecie di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Nello spirito di unità del territorio che ha contraddistinto tutto il processo di candidatura a Città Creativa Unesco, la nomina di tutti i componenti del Consiglio Direttivo è subordinata al positivo gradimento dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, decorrenti dalla data del suo insediamento.

La carica di Consigliere, di Presidente e di Vice-Presidente è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente mediante avviso scritto da recapitare ai destinatari, anche a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e il luogo di riunione, che potrà essere la sede legale dell'Associazione o anche altra località, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato, con le modalità di cui al precedente comma, su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante la riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina un segretario e un tesoriere, da individuare all'interno o all'esterno dello stesso Consiglio: al tesoriere spetterà la gestione ed amministrazione dei fondi dell'Associazione. Per le due cariche di Segretario e Tesoriere può essere nominata la stessa persona; gli uffici di segretario e di tesoriere sono gratuiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine ai seguenti argomenti:

° ammissione ed esclusione degli associati;

	° proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; ° determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali da proporre all'Assemblea; ° assunzione di personale e relativo trattamento giuridico ed economico, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione esterna od utilizzo di personale dipendente dei soci secondo gli accordi intervenuti tra i soci stessi; ° approvazione dei programmi di attività; ° approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea dei soci e ratifica degli atti di propria competenza adottati in via d'urgenza dal Presidente; ° eventuale nomina di un direttore al quale attribuire la responsabilità gestionale dell'Associazione sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi istituzionali; ° eventuale istituzione di sedi operative; ° eventuale emanazione di regolamenti e direttive attuativi o specificativi delle disposizioni di cui al presente statuto. Il Consiglio Direttivo comunque è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nulla escluso od eccettuato salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea degli Associati.	
	Art. 10 - Presidente e Vicepresidente Il Presidente dell'Associazione è il Sindaco del Comune di Biella o soggetto dallo stesso individuato. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano, fatto salvo quanto espressamente derogato nel presente statuto. Il Presidente, in particolare: - provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - nei casi di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima seduta utile. Art. 11 - Organo di Controllo L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita qualora non sia nominato un revisore, sussistendone i presupposti, la revisione contabile.	

I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

Art. 12 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, così come determinato e disciplinato nell'Atto costitutivo, nonché dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative annuali;
- altri contributi dei soci;
- contributi di altri enti pubblici o privati;
- reddito dei beni costituenti il patrimonio;
- proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di scioglimento anche individuale del rapporto associativo.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Fatte salve diverse determinazioni deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali di associazione da versare da parte dei soci sono quantificate nel modo seguente:

- Euro 5.000,00 per i Soci fondatori e i Soci sostenitori;
- Euro 1.000,00 per i Soci aderenti.

L'Associazione risponde delle obbligazioni assunte col proprio patrimonio.

L'anno sociale e finanziario dura dal primo di gennaio al trentuno dicembre.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo provvede ad individuare le fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 D. Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare alternativamente la ricostituzione del patrimonio minimo, la

trasformazione in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

L'Associazione redigerà il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017. Si applicano in ogni caso gli artt. 13-14 e 15 del richiamato D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, esaurita la fase della liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del R.U.N.T.S. a norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, al Comune di Biella che si impegnerà al reimpiego delle risorse per finalità di promozione di Biella "Città creativa UNESCO".

L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge ovvero per determinazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza speciale indicata al precedente art. 8.

Art. 14 - Disciplina applicabile e rinvio

L'Associazione è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto dalle norme del Codice Civile in materia e dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Firmato: CLAUDIO CORRADINO - FRANCO FERRARIS - PAOLO NALDINI - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso iscrizione RUNTS.